

CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO PER IL MERCATO COPERTO ED AREE ANNESSE

LIFFICIO AFFARI GENERALI

APPROVATO Con Deliher P.C. Nº 4 del 8/1/1996

PREFAZIONE

Oggetto del presente regolamento è il mercato degli agricoltori.

Esso è una struttura pensata negli anni 60 per offrire alla agricoltura locale uno spazio fisico attrezzato per la alienazione dei propri prodotti.

Ovviamente l'ubicazione unica delle attività di commercializzazione agricole ha, nel tempo, reso un servizio agli abitanti di Amantea che hanno potuto non solo reperire quanto ad essi necessario, in un unicum, ma anche potuto confrontare i prezzi prima praticati individualmente

Contestualmente il mercato ha avuto un effetto calmieratore degli stessi prezzi praticati dagli esercizi commerciali a posto fisso.

Urbanisticamente la zona circostante è stata investita da processi edificativi che hanno incapsulato il mercato riducendone la possibilità di espansione.

E' noto, infatti, come la superficie prima interessata al fenomeno(area di Piazza Mercato Vecchio) fosse ben maggiore di quella definita dal nuovo mercato, la qual cosa, ha, infatti, limitato ogni sviluppo futuro del sito attuale

Il mercato ,negli anni '70 e fino a metà anni '80, è stato un valido momento di attrazione commerciale per i paesi anche non limitrofi ;; tale momento si è ridotto nel tempo soprattutto a causa della indisponibilità di arce a parcheggio, di un uso illogico delle stesse, del degrado strutturale dello stesso mercato. e della inesistente organizzazione,

Gli esperimenti estemporanei condotti in passato sono naufragati perché' non sospinti da un comportamento deciso della Pubblica Amministrazione.

Il rinnovato interesse attuale impone che si proceda alla individuazione di un modulo organizzativo complessivo atto, se non alla determinazione delle precedenti condizioni di attrattività, quantomeno ad una gestione più consona alle esigenze degli agricoltori e della cittadinanza.

Ø

LEGENDA

- Art. 1) Riparto delle aree interne e modalità di utilizzo.
- Art. 2) Individuazione delle aree esterne di pertinenza dei mercato.
- Art. 3) Arce interne . Destinazione.
- Art. 4) Aree esterne. Destinazione.
- Art. 5) Utilizzatori delle aree interne.
- Art. 6) Utilizzatori delle aree esterne.
- Art. 7) Precedenza nella assegnazione delle aree interne al mercato.
- Art. 8) Precedenza nella assegnazione di spazi esterni al mercato.
- Art. 9) Modalità di ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso all'interno del mercato.
- Art. 10) Vendita di prodotti trasformati.
- Art. 11) Area per la vendita di prodotti ittici.
- Art. 12) Area per la vendita di animali da allevamento.
- Art. 13) Attività agricole stagionali.
- Art. 14) Normativa di riferimento
- Art. 15) Tassa di posteggio all'interno del mercato. Tassa di posteggio all'esterno del mercato -Tassa di posteggio stagionale.
- Art. 16) Autorizzazione di accesso al mercato degli agricoltori
- Art. 17) Autorizzazione e concessione all'esercizio dell'attività agricola o commerciale all'esterno del mercato.

Ø

RIPARTO DELLE AREE INTERNE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Nell'area del mercato sono temporaneamente identificate le seguenti aree merceologiche :

- area nº 1) L'area nº 1 è destinata alla vendita dei prodotti ittici. E' un'area specialistica.
- area nº 2) L'area nº2 è destinata alla vendita degli animali da cortile vivi(polli, conigli, colombi, ecc). E' un'area specialistica.
- area nº 3) L'area nº3 è destinata alla vendita dei prodotti ottenuti dalle colture agricole. Non è area

In tale area possono essere venduti anche prodotti di trasformazione o conservazione quando siano in quantità limitate e vendute insieme a maggior quantità di prodotti di coltura.

La cartografia allegato A indica il posizionamento delle aree commerciali interne

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL MERCATO

La cartografia allegata sotto la lettera B) individua le aree esterne al mercato di sua pertinenza feriale.

Si demandano ai successivi articoli le modalità di utilizzo delle stesse.

La cartografia allegata sotto la lettera BI individua le aree esterne al mercato di sua pertinenza domenicale.

Si demandano ai successivi articoli le modalità di utilizzo delle stesse.

AREE INTERNE - DESTINAZIONE

Il mercato degli agricoltori è destinato esclusivamente agli agricoltori, sia di Amantea che dei paesi limitrofi, questi ultimi nel limite delle disponibilità residuali dopo la assegnazione agli agricoltori Amanteani..

Altre forme di utilizzazione potranno essere assentite solo ove dovessero risultare non assegnabili gli spazi nel mercato ed al fine di completare la merceologia dei prodotti esitati integrandola con altri generi commerciali non presenti od insufficientemente presenti.

Tali forme diverse saranno regolamentate con atti giuntali

ART. 4

AREE ESTERNE - DESTINAZIONE

Le aree esterne al Mercato degli agricoltori, individuate nella planimetria riportata sotto la lettera "B" sono ordinariamente destinate alla viabilità nei giorni dal Lunedì al Sabato mentre resteranno interdette alla viabilità durante le Domeniche, fatta salva la corsia di emergenza indicata nella medesima planimetria.

Durante la interdizione della viabilità sarà possibile un utilizzo degli spazi appositamente indicati nella planimetria riportata sotto la lettera "B1" al fine del commercio agricolo o su aree pubbliche

ART. 5

UTILIZZATORI DELLE AREE INTERNE

Gli spazi interni al mercato potranno essere utilizzati esclusivamente da agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ed anche da braccianti agricoli che ricevono prodotti in cambio del proprio lavoro o ad integrazione del compenso economico.

La condizione di operatore agricolo dovrà essere certificata dal Sindaco del Comune di Residenza.

UTILIZZATORI DELLE AREE ESTERNE

Le arce esterne domenicalmente destinate ad attività commerciali potranno essere utilizzate da agricoltori con grosse produzioni e da soggetti esercenti l'attività di commercio al minuto su aree pubbliche provvisti della autorizzazione di cui alla legge 112/91 e dell'apposito decreto concessione.

E' vietato l'uso di tali aree per il commercio di prodotti non alimentari (di coltura,o di allevamento o loro trasformazione)

ART. 7

PRECEDENZA NELLA ASSEGNAZIONE ALLE AREE INTERNE DEL MERCATO

Nel limite dei posti disponibili si procederà alla ammissione degli agricoltori di Amantea e successivamente agli agricoltori dell'hinterland di Amantea(Belmonte Calabro, San Pietro in Amantea, Lago, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio, Cleto, Aiello Calabro, Serra d'Aiello).

Nell'Ambito delle precedenze suddescritte si procederà a privilegiare coloro che si impegnano alla frequenza annuale del mercato.

L'ordine di precedenza nelle assegnazioni sarà dato dalla data di rilascio delle autorizzazioni alla frequenza del mercato, tratte in ogni tempo.

Ove residuino ancora posti disponibili si procederà alla ammissione di agricoltori provenienti da comuni esterni all'hinterland limitatamente alla vendita di prodotti non presenti nell'ambito del mercato (o presenti insufficientemente o di prodotti ottenuti in serre)

In quest'ultimo caso il vigile in servizio al mercato provvederà alla concessione giornaliera dei posteggi non utilizzati e limitatamente ai prodotti non presenti o insufficientemente presenti



PRECEDENZA NELLA ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESTERNI AL MERCATO.

Le aree esterne del mercato distintamente nei giorni feriali e domenicali saranno assegnate ai soggetti che ne facciano apposita istanza nelle forme e modalità di cui alla legge 112/91 e ricadano nei casi successivamente riportati.

Avranno precedenza nell'ordine i soggetti che:

- a)siano grossi produttori agricoli in Amantea e che non siano collocabili nell'interno del mercato b) abbiano perso il posto a suo tempo assegnato all'interno del mercato stesso purché' titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/91
- c) abbiano perso il posto precedentemente assegnato su via della Libertà'

d)abbiano perso il posto precedentemente assegnato su via Genova.

Nell'ambito delle singole precedenze i soggetti saranno individuati in ordine cronologico di frequenza del mercato stesso, dimostrabile con qualsiasi mezzo esclusa la autodichiarazione. Avranno comunque precedenza i soggetti muniti di automezzi igienicamente idonei, tali riconosciuti ai sensi della legge 112/91 e del regolamento di esecuzione 248/93 dalla competente autorità sanitaria.

Avranno inoltre precedenza coloro che riescono ad esercitare la propria attività commerciale senza automezzi quando essi non siano espressamente previsti dalla disposizione di legge in materia igienico-sanitaria

ART. 9

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'Accesso All'Interno del Mercato

Istanza ed allegati

Solo per la prima volta gli interessati devono produrre istanza diretta al Sindaco, in carta da bollo da lire 15.000, secondo il modello compiegato sotto la lettera B2 Alla istanza dovrà essere allegato:

- a) certificato del sindaco del comune nel quale insistono i terreni posti in coltura o gli allevamenti od i laboratori di trasformazione o conservazione attestante:
- la qualità di produttore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; del soggetto richiedente
- la località di ubicazione dei terreni ,la partita catastale, il foglio, le particelle, l'estensione ,il rapporto di proprietà, fitto, uso, comodato ecc, con ogni particella
- -i prodotti realizzati o realizzandi, sia di coltura che di allevamento, le relative estensioni di terreno investite e le produzioni medie ottenibili
- --la esistenza ed idoneità sanitaria dei laboratori di conservazione o trasformazione dei prodotti ed i tipi di prodotti ottenibili
- B)Marca da bollo da lire 15.000

La istanza dovrà essere resa con firma autenticata.

La firma dovrà essere autenticata nelle forme di cui alla legge 15/68

L'istruttoria di cui alla legge 241/90 resta nella competenza dell'ufficio Attività Produttive



ART 10

VENDITA DI PRODOTTI TRASFORMATI

Ai sensi degli articoli 2135 del C.C. ed in relazione ai successivi art. 2136 e 2195, nonché della legge 9.2.63 n° 59, legge 14.6.64 n°477 e legge 26.7.65 n°976 ed oltre alle leggi di riferimento, per quanto compatibili, è permessa la vendita dei prodotti di trasformazione dei generi ottenuti dalla coltivazione del fondo, e dall'allevamento.

I prodotti di cui sopra dovranno essere ottenuti in ambienti preventivamente sottoposti al giudizio positivo della competente USL, distintamente a cura dell'Ufficio Veterinario per i prodotti carnei ed a cura del medico di Igiene pubblica per gli altri prodotti, attestandosi con apposita certificazione possibilmente i dati resi nell'allegato B2

Tale certificazione dovrà essere presentata, in copia, in allegato alla istanza.

I prodotti di cui sopra dovranno essere conservati nelle forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni in natura igienico-sanitaria.

Il controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie resta affidato esclusivamente agli uffici competenti in materia di igiene pubblica individuati legislativamente.

<u>ART 11</u> <u>Area per la Vendita dei Prodotti Ittici.</u>

L'area dei prodotti ittici è destinata con precedenza ai pescatori che vendono il proprio pescato.

Le eventuali aree residuali, dopo le concessioni di cui al precedente comma, sono destinate alla vendita da parte di titolari di autorizzazioni al commercio ambulante.

Tutti gli utilizzatori devono produrre apposita istanza.

I pescatori dovranno fare riferimento alla iscrizione negli elenchi dei pescatori.

E' fatto divieto di esercizio di vendita dei prodotti ittici al di fuori dell'apposita area mercatale che restera'aperta nelle ore di ordinaria attivita' commerciale

ART. 12

AREA PER LA VENDITA DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Lo spazio indicato al nº 2 della cartografia allegata A è destinato alla vendita degli animali da allevamento, del tipo pollame, conigli e simili.

Gli animali dovranno essere posti in appositi stie perfettamente pulite

Le stie dovranno essere allocate sugli appositi spazi contenitori.

E' vietato mantenere animali vivi nelle aree destinate alla vendita di altri prodotti agricoli od ittici.

ATTIVITÀ AGRICOLE STAGIONALI

Per i soli produttori agricoli stagionali di Amantea si provvederà a garantire, nei limiti dell'eventuale spazio disponibile nella apposita istituenda sezione del mercato, la fruizione di aree limitate con estensione massima di un metro lineare nei periodi di produzione.

All'uopo la assegnazione verrà esercitata su istanza di parte

ART. 14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A completamento delle presenti disposizioni regolamentari si richiamano le leggi di riferimento:

- a) Legge 9 febbraio 1963, nº 59 " Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti";
- b) Legge 26 luglio 1965, n° 796
- c) Legge 14 giugno 1964, n°477
 Consiglio di Stato Sez. 5 24.10.1980 n°871
- d) Legge 11.6.1971, n°426 art.45 punto 5
- e) D.M. 4.8.1968, n°375
- f) Legge 28.3.1991 n°112
- g) D.P.R. 19.7.1993 n°247



CANONE DI POSTEGGIO E T.O.S.A.P.

Per quanto riguarda il canone di posteggio e la tassa occupazione suolo, spazi e arce pubbliche, sarà richiesto il pagamento del canone e della tassa nella misura annualmente determinata dall Giunta Comunale sulla base della normativa vogente del relativo regolamento.

ART 16

AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

La autorizzazione è resa nelle forme di cui all'allegato C

La autorizzazione ha validità annuale relativamente agli agricoltori abilitati all'accesso al mercato coperto, salve durate minori per gli agricoltori stagionali

Essa è rinnovata con la presentazione di apposita istanza come da allegato.

L'ufficio attività produttive provvederà ad apporre la estensione della validità entro il 31 DICEMBRE dell'anno di riferimento.

La istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 NOVEMBRE dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

La tassa potrà essere pagata nella misura dell'anno precedente ove non sia stata determinata la nuova misura per l'anno successivo

In tal caso resta a carico della Amministrazione Comunale partecipare all'agricoltore la nuova misura ed il bollettino integrativo

ART 17

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ AGRICOLA O COMMERCIALE ALL'ESTERNO DEL MERCATO

La autorizzazione e/o concessione ha validità' decennale come previsto dalla legge 112/91 Annualmente e' dovuta la tassa di posteggio stabilità dalla amministrazione comunale anno per anno

La tassa è pagata con conto corrente postale entro il 31 dicembre di ogni anno per i sei mesi successivi ed entro il 30 giugno per gli ulteriori sei mesi

La tassa potrà essere pagata nella misura dell'anno precedente ove non sia stata determinata la nuova misura per l'anno successivo

In tal caso resta a carico della Amministrazione Comunale partecipare all'agricoltore la nuova misura ed il bollettino integrativo

ALLEGATO A

PLANIMETRIA DELLE AREE INTERNE E LORO Riparto

ALLEGATO B

AREE ESTERNE AL MERCATO E LORO UTILIZZAZIONE

GIORNI FERIALI



ALLEGATO B 1

ARRE ESTERNE AL MERCATO E,LORO UTILIZZAZIONE

GIORNI DOMENICALI



Al Signor Sindaco del Comune di Amantea

manidanta in	ilc.f.: _	
residente in	alla Via	nº
		11
elef.:		
	chiede	
Ila S.V. per l'anno 1006 si consi d	follo lungo O folklaria 1060 - 0 50 1	
tel mercato conerto per eli agrici	lella legge 9 febbraio 1963, nº 59, l oltori di Codesto Comune e la As	a autorizzazione all'acces
netri lincari	onde esercitare la vendita	segnazione dello spazio
		a der seguenti prodotti.
a	Ь	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
С	d	
e	f	
g i	h	
<u>i</u>	1	
m	n	
0		
9	r	h
tenuti dalla conduzione dei propri	fondi siti in	**
ocanta	sui terroni di proprietà estesi per ha	
er ha	; in comodato estesi per ettari ordinariamente alle colture sopra ele	este
rodotti alimentari ottenuti per trasfe	ordinariamente ane conture sopra en	encate, nonché des seguen
por Literature	of the control of the	
a	Ъ 1	
c	d	
-		
e	f	
e	h h	
e		
e g i m	h 1	
e g i m o q	h 1 n p r	
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi	h 1 n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima	na nel periodo dal
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi cda 6 5 4 3 2 1 a se	h I n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal	al
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi cd a 6 5 4 3 2 1 a ser relazione ai prodotti di trasformaz	h I n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot	_al to la propria responsabilit
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limicd a 6 5 4 3 2 1 a ser relazione ai prodotti di trasformaz e le relative produzioni sono st	h n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot ate effettuate in laboratori di pro	_al to la propria responsabili
e g i m o q cr tutto l'anno ma con accesso limi cd a 6 5 4 3 2 1 a ser relazione ai prodotti di trasformaz e le relative produzioni sono st	h I n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot ate effettuate in laboratori di pro del Comune di	_al to la propria responsabili
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi	h 1 n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot ate effettuate in laboratori di pro del Comune di tti prescrizioni igienico-sanitarie.	_al
g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi	h n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot ate effettuate in laboratori di pro del Comune di tti prescrizioni igienico-sanitarie. imi prodotti l scrivente dichiara di	_al
e g i m o q r tutto l'anno ma con accesso limi	h 1 n p r tato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settima ttimana nel periodo dal zione e/o conservazione dichiara sot ate effettuate in laboratori di pro del Comune di tti prescrizioni igienico-sanitarie.	al

Contestualmente l___ scrivente dichiara di essere edott- delle prescrizioni di legge in materia di vendita dei prodotti per i quali presenta istanza di autorizzazione ed in particolare dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere incorso in alcuno dei reati previsti dalle leggi speciali contro la economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica.

In relazione all'istanza precedente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni a carico di chi dichiara stati e fatti personali falsi

DICHIARA

che gli animali di allevamento sottoposti alla vendita negli appositi locali o dei quali si vendono prodotti derivati sono stati dichiarati dall'ufficio veterinario competente indenni da stati e o malattie infettive.

che i prodotti in vendita_ sono stati tutti ottenuti dallo stesso per coltura od allevamento e che le produzioni le trasformazioni sono state fatte con pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ,queste ultime in locali e con attrezzature che sono in possesso di tutti i requisiti igienico-sanitari e dichiarati idonei dalle autorità veterinarie e sanitarie pubbliche.,dichiarazioni mantenute dallo scrivente e portate al seguito nel mercato

che per ogni prodottodi trasformazione sottoposto alla vendita sarànno indicati con apposito cartellino od altro mezzo sia gli ingredienti sia il luogo di produzione sia la ditta produttrice e la sede. e la data di scadenza

In relazione ai prodotti di coltura e di trasformazione sottoposti alla vendita sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni a carico di chi dichiara stati o fatti personali falsi

-	DICHIARA		
di essere coltivatore e/o	imprenditore agricolo a	titolo princi	ipale o secondario ai
sensi dell'art. 2135 del Codi			
che la sede sociale della			<u></u>
alla Via	n°		
che nei confronti non esistono le	e cause di divieto, decadenz	a o sospension	ne indicate nell'allegato !
del decreto legislativo 8 agosto	1994, nº 490 e di non es	sere a conosce	nza dell'esistenza di tali
cause anche nei confronti di tutti	i miei conviventi di seguito	elencato:	
n° cognome e nome	nato a	il	rapporto di parentela
1		<u> </u>	
2			
3			
4		 	
5		-	
6			
7		<u> </u>	<u> </u>
		l Dichian	ante
	-		anc
		(firma autent	icata)
		-	